



PROTOCOLLO

CONTRO

BULLISMO E CYBERBULLISMO



INDICE

1.1 INTRODUZIONE

1.2 DEFINIZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

1.3 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1 PREVENZIONE

2.2 STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

3.1 PROTOCOLLO DI INTERVENTO

4.1 RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI e DELLE FIGURE SCOLASTICHE

5.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e STRUMENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA



1.1 INTRODUZIONE

L'istituto Madre Mazzarello è attento alla tematica del bullismo in ogni sua forma e manifestazione e si impegna a creare un ambiente di convivenza civile che promuova il rispetto per l'unicità di ciascuno e l'accettazione dell'altro.

Insegnanti e genitori hanno il compito di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili e a partecipare in modo positivo alla società.

Tuttavia, poiché il bullismo è purtroppo un fenomeno presente nella società odierna, la commissione antibullismo della scuola su incarico della preside ha deciso di rinnovare questo documento che stabilisce le modalità d'intervento racchiuse nel protocollo antibullismo.



1.2 DEFINIZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è un comportamento oppressivo e intenzionale, di natura sia fisica sia psicologica, ripetuto nel tempo e attuato nei confronti di persone considerate bersagli facili e/o incapaci di difendersi.

Gli atti di bullismo vanno distinti dai semplici scherzi inopportuni o dalle ragazzate poiché il bullismo è un **comportamento aggressivo pianificato**: il bullo sceglie attentamente la vittima tra i più timidi e isolati, aspetta che si riduca la supervisione dell'adulto e agisce per nuocere.

Gli **atti di bullismo** vengono spesso compiuti da baby gang, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi; Sia la vittima che i compagni che assistono temono che, parlandone con l'adulto, la situazione peggiori, con ritorsioni da parte del bullo e quindi si preferisce subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il cyberbullismo è manifestazione di bullismo in rete attraverso i social network, mediante diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie.

Gli alunni di oggi, spesso indicati come “nativi digitali”, sanno usare gli strumenti, ma mancano di consapevolezza sull'uso delle tecnologie digitali e sui rischi del digitale. Il confine tra uso improprio della tecnologia, per incompetenza, e uso intenzionalmente malevolo, per premeditazione, è sottile.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo viene a mancare il contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati o pubblicati su siti web.

In pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso genitori e insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti.

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video ‘postati’ possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone. Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale).

<p>Nel bullismo tradizionale i testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.</p>	<p>Nel caso di cyberbullismo, gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.</p>
<p>Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.</p>	<p>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.</p>
<p>Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole, la vittima che si fa bullo.</p>	<p>Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".</p>
<p>Gli atti devono essere reiterati</p>	<p>Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo. In rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.</p>

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **RIGIDITÀ:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- **GRUPPO:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".
- **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Preferiscono subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **Fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- **Verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)
- **Relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)



Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** invio di messaggi on-line violenti e volgari mirati a suscitare litigi verbali in un forum.
- **Harassment (molestie):** invio ripetuto di messaggi offensivi mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Denigrazione: pubblicazione, all'interno di comunità virtuali, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** esclusione di una persona da un gruppo on-line per provocare sentimento di emarginazione.
- **Trickery (inganno):** ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno, per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation (sostituzione di persona, furto di identità):** farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting:** invio, via smartphone e Internet, di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.



1.3 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere contrastati in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3–33-34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- linee di orientamento di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo (MIUR aprile 2015);
- dalla L. 71/2017 sulle “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed in particolare l’Art. 5.2. che prevede che i regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n° 249, e successive modificazioni, vengano integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, emanate nell’Ottobre 2017 e nel Gennaio 2021
- Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”
- Legge 70/2024 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”



2.1 PREVENZIONE

Nella scuola è emerso che la promozione di una politica a contrasto del bullismo sia la strategia di contrasto più efficace. La sensibilizzazione a tali valori è sviluppata in maniera conforme al sistema preventivo di Don Bosco, modello educativo la cui impronta è tangibile all'interno della nostra scuola.

Alla luce di quanto sopra esposto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di ridurre e possibilmente estinguere completamente tutti i problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza di nuovi.

Conseguentemente, diventa importante promuovere in modo adeguato il miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell'intero clima scolastico. Per realizzare questi obiettivi è importante la conoscenza del fenomeno del bullismo, che si presenta nel mondo della Scuola e il coinvolgimento dell'intero personale scolastico per cambiare la situazione.

L'intervento può essere svolto a più livelli:

SCUOLA e singolo gruppo CLASSE: le misure da attuare devono tendere a sviluppare atteggiamenti e creare condizioni che possano attenuare l'entità del fenomeno e prevenivano lo sviluppo di nuovi problemi, quali:

- elaborazione di questionari mirati
- giornate dedicate al dibattito sul fenomeno del bullismo
- educazione al rispetto delle regole vigenti nella comunità scolastica
- educazione al rispetto verso le altre realtà socioculturali e religiose
- sviluppo dell'autostima nei ragazzi
- educazione civica al digitale e sviluppo di un clima culturale e sociale che scoraggi sul nascere certi comportamenti prepotenti e prevaricatori



- attenta supervisione nei momenti di ricreazione
- incontri con le Forze dell'Ordine

Parimenti, possiamo suddividere le attività in prevenzione primaria, secondaria o terziaria.

Prevenzione Primaria globale: sensibilizzazione

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative hanno i seguenti obiettivi:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione Secondaria selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi, ovvero l'incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare, sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che



coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione Terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza, la scuola attiva un sistema di segnalazione tempestiva attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato:

Resta inteso che lo studente e/o la famiglia possono decidere di rivolgersi a qualsiasi docente della scuola per esporre la situazione.

A seguito della segnalazione, si effettuerà una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi: team_antibullismo@liceomazzarello.it

- raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- riunione immediata con convocazione della preside dei docenti facenti parte della commissione antibullismo assieme all'assistente di classe; nel caso in cui la situazione riguardasse studenti di classi diverse, sono convocati tutti gli assistenti.
- riunione dell'intero consiglio di classe con preside e commissione antibullismo
- gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

2.2 STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e personale scolastico si impegnano a segnalare al referente per il bullismo e cyberbullismo, che avviserà di ciò il Dirigente, i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare le procedure necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche tra loro intercorse.

La Legge 71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione all'illecito civile di INGIURIA, e ai reati di DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. L'art. 8 del D.L. 11/2009, che regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minori di età superiore ai 14 anni, recita testualmente:

- c.1 "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis del Codice penale (...), la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta, al questore, di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore".
- c.2 "Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale (...)". Pertanto, l'Ammonimento, quando già vi siano comportamenti che si configurano come reato, ha il fine di evitare la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso al procedimento penale, che potrebbe inasprire la condotta persecutoria per ritorsione.



Via Cumiana, 2 -10141 Torino -Tel 011 3797811
didattica@mazzarello.it - amministrazione@mazzarello.it
www.mazzarello.it



3.1 PROTOCOLLO DI INTERVENTO

GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO: l'obiettivo è in questo caso cambiare il comportamento degli studenti identificati come vittime e quelli identificati come bulli.

Lo schema di intervento prevede:

- colloqui individuali con la vittima;
- colloqui individuali con il bullo;
- colloqui con i genitori dei ragazzi coinvolti;
- discussioni di gruppo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- azioni di supporto alla vittima per favorirne la socializzazione, affinché si integri meglio in classe;
- colloquio personale in cui si analizzano gli atteggiamenti del bullo e si prospettano eventuali sanzioni in caso di reiterazione dei comportamenti negativi;
- convocazione della famiglia (lettera disciplinare ai genitori, informazione sulle sanzioni previste);
- lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa;
- individuazione, da parte della dirigenza, e condivisione di un percorso educativo da proporre allo studente con l'appoggio e la collaborazione della famiglia, coerente con il Regolamento d'Istituto (intervento psicologico, lavori socialmente utili, sospensione dalle lezioni, risarcimento eventuali danni materiali);
- monitoraggio del comportamento di tutti gli studenti coinvolti (vittima e bullo);



L'ordine degli interventi deve essere valutato di volta in volta poiché, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno scegliere il più efficace in ogni occasione.

Ulteriori e più gravi sanzioni disciplinari verranno decise compatibilmente con la gravità dell'accaduto, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento scolastico e nel Patto educativo di corresponsabilità. In caso di cyberbullismo l'istituzione scolastica si atterrà anche a quanto prescritto dalla recente normativa in merito.

In base alle norme vigenti, si evidenzia inoltre che:

- in caso si ravvisi un comportamento astrattamente idoneo ad essere penalmente rilevante, la scuola deve informare tempestivamente la famiglia come indicato nella è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017 e s.m.i

Punti fondamentali per combattere il bullismo e il cyberbullismo a scuola sono:

A) il mutuo rispetto tra tutti i membri della comunità scolastica, il rispetto per gli oggetti di proprietà altrui e quelli comuni compreso l'edificio scolastico;

B) la responsabilità di ognuno per le proprie azioni;

C) il vero senso di comunità.

TAB. 1 PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili) 	<ul style="list-style-type: none"> -importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa sia accaduto; -accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; -iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; -fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; -mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; -non entrare in discussioni; -cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; -ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;

	<p>-in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;</p> <p>-una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo</p>
	<p>Colloquio di gruppo con i bulli</p>
	<p>- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;</p> <p>- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.</p>
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento</p>	
<p>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.</p>	

PROCEDURA		
AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe - Counseling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Alunni	<ul style="list-style-type: none"> - Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Compito su cyberbullismo - Lavori di assistenza e riordino
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare con un attento monitoraggio (sia a breve sia a lungo termine):</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi



4.1 RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI e DELLE FIGURE SCOLASTICHE

Tabella 2. RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: – nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; – contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.
Il Consiglio di istituto

<p>Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.</p>
<p>Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.</p>
<p>Il Collegio dei docenti</p>
<p>All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.</p>
<p>In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi</p>
<p>Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".</p>



Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti-bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagoga, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

<p>I TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA</p> <p>(scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado)</p>
<p>Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.</p>
<p>Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.</p>
<p>Le famiglie</p>
<p>Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.</p>
<p>Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo</p>
<p>Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.</p>
<p>Le studentesse e gli studenti</p>



Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education

5.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e STRUMENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA

L'Istituto M. Mazzarello considera gravi infrazioni i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto, così come integrato dal presente Regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo di minore entità saranno sanzionati prioritariamente con provvedimenti disciplinari di tipo riparatorio, quali attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto, come da tabella seguente. Per i casi più gravi, il Dirigente Scolastico potrà contattare la Polizia Postale che, espite ulteriori indagini, potrà rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che ha violato le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e, pertanto, predispone uno sportello di ascolto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione del bullo.

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
Bullismo diretto, verbale e fisico, indiretto Cyberbullismo	1) Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.) È punito [...] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, ripetutamente molesta, assume comportamenti aggressivi o vessatori nei confronti di un altro compagno di scuola, causando in lui un perdurante stato d'ansia o paura, ad es. prendendolo in giro, insultandolo, appropriandosi dei suoi oggetti (diario, giubbotto, libri, ecc.), costringendolo a compiere atti contrari alla sua volontà,</i>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
	<p>l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>	<p><i>quali: consegnare soldi o la propria merenda, rubare la merenda o altri oggetti altrui, comprare sigarette, passare i compiti, danneggiare qualcosa, aspettandolo all'uscita da scuola per umiliarlo o deriderlo, ecc.</i></p>
<p>Bullismo indiretto</p>	<p>2) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...], e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, [...], o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che aiuta il compagno, che ha commesso atti di bullismo, ad eludere o sviare le attività di ricerca della verità dei fatti svolte dagli addetti della scuola.</i></p>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
Bullismo diretto, fisico	3) Percosse (art. 581 c.p.) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, colpisce un altro compagno di scuola, con schiaffi, pugni, calci, pizzichi, stratonamento o altro.</i>
	4) Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, umilia, deride o schernisce un altro compagno di scuola.</i>
	5) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, istiga un compagno di scuola a commettere atti di violenza verso sé stesso o altri compagni.</i>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
	<p>6) Omicidio preterintenzionale</p> <p>(art. 584 c.p.)</p> <p>Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582 [percosse o lesioni], cagiona la morte di un uomo, è punito...</p>	
<p>Bullismo verbale, indiretto</p> <p>Cyberbullismo</p>	<p>7) Diffamazione</p> <p>(art. 595 c.p.)</p> <p>Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che diffonde in presenza di più persone, informazioni false, offese, pettegolezzi, soprannomi denigratori o calunnie sul conto di un altro alunno o dei componenti del suo nucleo familiare, ad es. tramite bigliettini con offese e parolacce o un social network, producendo in alcuni casi l'esclusione dal gruppo classe/scuola.</i></p>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
Cyberbullismo	<p>8) Pornografia virtuale (art. 600-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p>Chiunque produce o detiene o, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico relativo a minorenni, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che realizza foto o videoriprese di un altro compagno in situazioni intime.</i></p>
Bullismo diretto, fisico	<p>9) Sequestro di persona (art. 605 c.p.)</p> <p>Chiunque priva taluno della libertà personale è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, priva un compagno della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, ad es. rinchiodendolo in una stanza, per un tempo apprezzabile, anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo; oppure collocandosi in gruppo tutti attorno ad un compagno impedendogli di allontanarsi,</i></p>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
		<i>con violenza o minaccia, per un tempo apprezzabile, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico	<p>10) Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)</p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito...</p>	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che costringe il compagno/a a compiere o subire atti sessuali, compresi atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili.</i>
Bullismo diretto, fisico	<p>11) Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.)</p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere; ovvero la fa assistere al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali, è punito...</p>	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che fa assistere il compagno/a ad atti sessuali o mostra materiale pornografico.</i>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
Bullismo diretto	<p>12) Furto (art. 624 c.p.)</p> <p>Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che sottrae a un compagno beni di sua appartenenza, quali materiali necessari per la didattica, elaborati da consegnare ad un docente, indumenti, orologi, ecc. indipendentemente dal valore di questi.</i></p>
Bullismo diretto, fisico o verbale	<p>13) Rapina (art. 628 c.p.)</p> <p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, con minacce o violenza fisica, sottrae al compagno beni di sua appartenenza, compreso il denaro.</i></p>
Bullismo diretto, fisico o verbale	<p>14) Estorsione (art. 629 c.p.)</p> <p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, con atti prevaricatori o vessatori, costringe un altro alunno a consegnare denaro o altri oggetti di sua appartenenza, indipendentemente dal valore commerciale</i></p>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
	o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito...	<i>di questi, ovvero a fare o omettere qualcosa, ad es. consegnare i propri elaborati, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico	<p>15) Danneggiamento (art. 635 c.p.)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico..., è punito...</p>	<i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che distrugge, disperde, rovina o rende, in tutto o in parte, inservibile, qualcosa che appartiene al suo compagno, con violenza alla persona o con minaccia, sia che si tratti di abiti sia di altri oggetti ad es. materiali ad uso didattico, elaborati di qualsiasi genere o oggetti personali.</i>
Bullismo indiretto	<p>16) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono</p>	<i>È sanzionato il comportamento di due o più alunni che stabilmente si coalizzano per organizzare atti illeciti, infrazioni disciplinari a danno di uno o più altri compagni di scuola.</i>

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORAMENTI SANZIONATI
	<p>o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo... ovvero: indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato.</p>	
<p>Bullismo diretto, verbale</p>	<p>17) Minaccia (art. 612 c.p.) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, adotta comportamenti intimidatori nei confronti di un altro alunno, o prospetta a lui/lei un danno ingiusto, come percosse, rivelazione di segreti, diffusione di voci false o calunnie, distruzione di oggetti personali, ecc.</i></p>
<p>Bullismo diretto, fisico o verbale</p>	<p>18) Violenza privata (art. 610 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito...</p>	<p><i>È sanzionato il comportamento dell'alunno che costringe un altro alunno a compiere un atto non voluto con prevaricazione; è punito più gravemente l'alunno che costringe un altro a compiere un'infrazione disciplinare ad es.: rubare qualcosa di un terzo alunno.</i></p>

